

Dott. Carlo Agosta

Dott. Enrico Pogolotti

Dott. Davide Mancardo

Dott.ssa Chiara Valente

Dott.ssa Stefania Neirotti

Torino, lì 16 gennaio 2007

Circolare n. 7/2007

OGGETTO: Limiti alla detrazione dell'Iva sugli acquisti di autovetture – Sentenza della Corte di Giustizia del 14-9-2006 – D.L. 15-9-2006, n. 258 e Legge di conversione 10-11-2006 n. 278

La sentenza della Corte di Giustizia

La sentenza della Corte di Giustizia del 14/9/2006 (causa C 228/05) ha dichiarato non compatibili con la normativa comunitaria le limitazioni del diritto alla detrazione dell'IVA stabilite dall'art. 19 bis-1, lettere c) e d), del DPR n. 633/1972 per l'acquisto di autovetture e relative spese accessorie.

Come si ricorderà, il legislatore nazionale aveva provveduto ad attenuare il regime di totale indetraibilità dell'IVA, originariamente previsto, disponendo, a decorrere dall'1/1/2001, la parziale detraibilità dell'imposta – nella misura del 10 per cento, elevata poi al 15 per cento a far data dall'1/1/2006 – afferente l'acquisto, l'importazione e l'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili delle autovetture, ferma restando la totale indetraibilità dell'imposta relativa alle spese accessorie.

Nella considerazione che le sentenze della Corte di Giustizia hanno efficacia vincolante negli Stati membri, sono di immediata evidenza le ripercussioni della pronuncia nell'ordinamento nazionale.

In primo luogo, risulta ora consentita la detrazione dell'IVA afferente gli acquisti delle autovetture e le relative spese accessorie (carburanti, lubrificanti, componenti, ricambi, custodia, manutenzione, riparazione, ecc...) effettuati dal 14/9/2006 – data di pubblicazione della sentenza –





tenuto conto in ogni caso dei principi generali dell'inerenza e dell'afferenza stabiliti dall'art. 19 del DPR n. 633/1972; in altre parole, è consentita la detrazione dell'IVA se e nella misura in cui i beni e i servizi acquistati siano inerenti all'esercizio dell'impresa o della professione e siano utilizzati per realizzare operazioni imponibili.

In secondo luogo, la sentenza esplica effetto anche ai fini della detrazione relativa ad acquisti effettuati anteriormente alla data del 14/9/2006; infatti, sebbene vi sia stata un'espressa richiesta del Governo italiano, la Corte di Giustizia non ha ritenuto di dover limitare gli effetti nel tempo della pronuncia.

Al fine di contenere l'inevitabile impatto della sentenza sui conti pubblici, è stato emanato il D.L. 15/9/2006, n. 258, convertito in Legge 10/11/2006, n. 278, mediante il quale il Governo italiano ha escluso la possibilità di recuperare l'IVA non detratta in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, disponendo una speciale procedura che, di fatto, provoca un differimento del recupero del credito con evidente impatto positivo sul bilancio dello Stato.

Le modalità di recupero dell'IVA non detratta

Il decreto stabilisce che, limitatamente agli acquisti effettuati prima del 14/9/2006, il recupero dell'IVA non detratta possa avvenire soltanto mediante la presentazione di un'apposita istanza. In particolare, sono previste le seguenti due modalità, alternative tra loro:

- presentazione, in via telematica, entro il 15/4/2007 di apposita istanza di rimborso conforme al modello da approvare con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate; l'ammontare del credito spettante è determinato in base a percentuali di detrazione forfetaria, distinte per settori di attività, che saranno stabilite con il citato provvedimento;
- presentazione di apposita istanza di rimborso ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs 31/12/1992, N. 546,
 "contenente i dati e gli elementi comprovanti la misura, nell'esercizio di impresa, arte o professione, dell'effettivo utilizzo in base a criteri di reale inerenza".

In altre parole, tale seconda modalità consente di chiedere il rimborso dell'IVA non detratta in misura superiore a quella che sarà stabilita forfetariamente, previa dimostrazione del diritto al credito, dal momento che la prova dell'inerenza del bene all'attività esercitata incombe sul contribuente.

In entrambi i casi, occorre indicare nell'istanza gli elementi relativi ad altri tributi (imposte sui redditi e IRAP), allo scopo di determinare le somme effettivamente spettanti, nella considerazione che l'IVA originariamente non detratta ha dato luogo a maggiori costi dedotti ai fini delle imposte dirette.





Va segnalato che è preclusa la possibilità di compensare il credito spettante con altri tributi, contributi e premi a norma dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997.

Non appena sarà emanato il decreto di approvazione del modello di istanza, provvederemo a rendere note le relative modalità operative.

Acquisti effettuati dal 14/9/2006

Come accennato, un effetto delle sentenza è quello di consentire l'immediata operatività della detrazione dell'IVA relativa ai beni e servizi in questione.

In attesa dell'autorizzazione del Consiglio dell'Unione Europea a stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell'IVA (presumibilmente nella misura del 40%) - procedura già avviata dal Governo italiano – è consentito detrarre l'imposta nei limiti dell'effettivo utilizzo dell'autoveicolo per l'attività d'impresa o professionale determinato con criteri oggettivi.

È di tutta evidenza la difficoltà di provare la misura dell'utilizzo ai fini aziendali o professionali delle autovetture, specie per quelle assegnate ai dipendenti in uso promiscuo.

Pertanto, fino alla data di pubblicazione della cennata autorizzazione del Consiglio della UE, si consiglia di operare nel modo seguente:

- acquisti di autovetture per uso aziendale o professionale: detrazione IVA nella misura del 50 per cento;
- acquisti di autovetture assegnate in uso promiscuo ai dipendenti: detrazione IVA nella previgente misura del 15 per cento.

Tale regime opera anche per le importazioni e le acquisizioni mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili, nonché per le relative spese accessorie.

Dal punto di vista operativo, al fine di operare la detrazione nelle misure suggerite a partire dal 14/9/2006, consigliamo quanto segue:

- contribuenti trimestrali: adeguare le registrazioni contabili relative ai suddetti costi per il quarto trimestre 2006;
- contribuenti mensili: non potendo più intervenire sulle liquidazioni periodiche ormai chiuse, il recupero della maggiore IVA potrà avvenire in dichiarazione annuale, sulla base di prospetto di riconciliazione da predisporre.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

Studio Associato Agosta